

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

Provincia di Livorno

Regolamento generale delle entrate comunali

**Approvato con
deliberazione del
Consiglio Comunale
n. _____ del _____**

Allegato 2

Indice:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Oggetto e scopo del regolamento
- Articolo 2 - Rapporti ed assistenza al contribuente/utente
- Articolo 3 - Chiarezza delle norme regolamentari
- Articolo 4 - Pubblicità dei provvedimenti comunali

TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI ENTRATE COMUNALI

- Articolo 5 - Individuazione delle entrate comunali
- Articolo 6 - Soggetti Responsabili delle Entrate
- Articolo 7 - Determinazione di aliquote, tariffe, prezzi e scadenze di versamento
- Articolo 8 - Agevolazioni

TITOLO III GESTIONE, RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

- Articolo 9 - Forme di gestione
- Articolo 10 - Modalità di pagamento dei tributi
- Articolo 11 - Attività di controllo delle entrate
- Articolo 12 - Attività di accertamento delle entrate tributarie
- Articolo 13 - Accertamento delle entrate non tributarie
- Articolo 14 - Avviso di accertamento esecutivo tributario
- Articolo 15 - Avviso di accertamento esecutivo patrimoniale
- Articolo 16 - Importo minimo per il recupero
- Articolo 17 - Sanzioni tributarie
- Articolo 18 - Sanzioni non tributarie
- Articolo 19 - Interessi moratori
- Articolo 20 – [abrogato]*
- Articolo 21 - Sollecito bonario
- Articolo 22 - Dilazioni di pagamento
- Articolo 23 - Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie
- Articolo 24 - Rimborsi

TITOLO IV ISTITUTI PREVISTI DALLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE E ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

PARTE I ISTITUTI PREVISTI DALLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

- Articolo 25 – Contraddittorio preventivo
- Articolo 26 – Requisiti dell'atto di accertamento in rettifica o d'ufficio
- Articolo 27 – Annullabilità degli atti tributari
- Articolo 28 – Nullità degli atti tributari
- Articolo 29 – Notificazione degli atti, spese postali e oneri di riscossione a carico del debitore

Articolo 29 bis – Divieto di ne bis in idem
Articolo 29 ter – Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti
Articolo 29 quater – Principio di proporzionalità nel procedimento tributario
Articolo 29 quinquies – Tutela dell'affidamento e della buona fede
Articolo 29 sexies – Documenti di prassi

PARTE II

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 30 - Disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione
Articolo 31 - Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione
Articolo 32 - Competenza
Articolo 33 - Attivazione del procedimento per la definizione in accertamento con adesione
Articolo 34 - Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio
Articolo 35 - Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente
Articolo 36 - Esame dell'istanza ed Invito a comparire per definire l'accertamento
Articolo 37 - Atto di accertamento con adesione
Articolo 38 - Esito negativo del procedimento
Articolo 39 - Perfezionamento della definizione
Articolo 40 - Effetti della definizione
Articolo 41 - Riduzione della sanzione

PARTE III

AUTOTUTELA TRIBUTARIA

Articolo 42 – Autotutela obbligatoria
Articolo 43 - Autotutela facoltativa
Articolo 44 - Effetti

PARTE IV

INTERPELLO TRIBUTARIO

Articolo 45 - Diritto di interpello del contribuente
Articolo 46 - Presentazione dell'istanza di interpello
Articolo 47 - Istanza di interpello
Articolo 48 - Adempimenti del Comune
Articolo 49 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello
Articolo 50 – [abrogato]
Articolo 51 – [abrogato]
Articolo 52 – [abrogato]
Articolo 53 – [abrogato]

PARTE V

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Articolo 54 - Ravvedimento operoso

TITOLO V

NORME FINALI

Articolo 55 - Norme finali

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, in attuazione delle disposizioni dell'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, disciplina in via generale la riscossione, la gestione, l'accertamento, la liquidazione e i rimborsi relativi alle entrate comunali tributarie, alle entrate patrimoniali di diritto pubblico e di diritto privato, nonché alle altre entrate comunali, oltre alle attività di contenzioso, altri gli strumenti deflattivi, e ogni altra attività relativa alle entrate tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, perseguendo obiettivi di equità, efficacia, economicità, buon andamento e trasparenza nell'attività amministrativa, nonché di collaborazione con il contribuente.
2. Le norme in materia di riscossione potenziata non si applicano alle sanzioni derivanti dall'applicazione delle norme del Codice della Strada.
3. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, riservate alle relative disposizioni legislative.
4. Sono inoltre esclusi dal presente regolamento i trasferimento dello stato e di altri enti pubblici.
5. Le norme del presente provvedimento si applicano in quanto non in contrasto con diverse disposizioni contenute nei regolamenti di disciplina specifica del singolo tributo o altra entrata, nonché nel regolamento comunale di contabilità.

Art. 2

Rapporti ed assistenza al contribuente/utente

1. I rapporti con i contribuenti e con gli utenti devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. Il Comune garantisce in forma gratuita il servizio di informazione al contribuente per gli adempimenti connessi alla determinazione dei tributi in autoliquidazione.
3. La comunicazione in modalità telematica deve rispettare le norme di certezza della fonte di provenienza della istanza o richiesta e di individuazione del soggetto interessato.

Art. 3

Chiarezza delle norme regolamentari

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.

Art. 4

Pubblicità dei provvedimenti comunali

1. Il Comune assicura adeguate forme di pubblicità volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia tributaria.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI ENTRATE COMUNALI

Art. 5

Individuazione delle entrate comunali

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione delle vigenti leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate patrimoniali le entrate di diritto pubblico e di diritto privato, quali, a titolo esemplificativo, e non esaustivo, le entrate derivanti da canone concessione spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.), le sanzioni amministrative (diverse da quelle derivanti dall'applicazione del Codice della Strada), i canoni di locazione, gli oneri edilizi, le entrate corrispettive del servizio di refezione scolastica, le rette degli asili nido, le entrate da servizi cimiteriali, le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi e delle sale comunali, altre entrate da servizi a domanda individuali.

Art. 6

Soggetti Responsabili delle Entrate

1. Per ogni tributo di competenza dell'ente, è designato il Funzionario Responsabile, cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa ai tributi, fra cui le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, le attività istruttorie di controllo e verifica, finalizzate all'emissione dei provvedimenti di accertamento e rimborso, l'irrogazione sanzioni, le attività di riscossione volontaria e coattiva del credito, la gestione del contenzioso tributario, il controllo sull'operato del concessionario, in caso di gestione affidata a terzi.
2. Il Funzionario responsabile rappresenta in giudizio l'ente per le entrate per cui il legislatore ha previsto tale funzione.
3. Il Regolamento di organizzazione determina le modalità per l'eventuale sostituzione del funzionario stesso in caso di assenza.
4. Per le entrate patrimoniali, o comunque non tributarie, è Responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale afferente alle stesse, il responsabile del Servizio al quale l'entrata è affidata mediante piano esecutivo di gestione o di altro atto amministrativo.

5. Il Responsabile dell'entrata non tributaria adotta tutti i provvedimenti necessari, in fatto e in diritto, all'acquisizione delle risorse, compresa l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché quella inerente alla liquidazione, all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni.

Art. 7

Determinazione di aliquote, tariffe, prezzi e scadenze di versamento

1. L'istituzione e le modifiche ai regolamenti che disciplinano le singole entrate compete al Consiglio Comunale.
2. Le aliquote, le tariffe e i prezzi sono determinati con deliberazioni della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale sulla base delle specifiche previsioni della normativa in materia, anche nel rispetto delle indicazioni dettate dal regolamento comunale per l'applicazione della specifica entrata.
3. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 1 comma 169 L. n. 296/2006, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, si applicano le tariffe e le aliquote vigenti per l'anno precedente.
4. Le deliberazioni relative alle aliquote, alle tariffe e ai regolamenti delle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze esclusivamente per via telematica, nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti in materia, e acquistano efficacia se inserite sull'apposito Portale del Federalismo Fiscale, entro e non oltre il 14 ottobre dell'anno di riferimento, ai fini della loro pubblicazione, entro e non oltre il 28 ottobre successivo, da parte del MEF.
5. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
6. Con riferimento alla sola Imposta di Soggiorno, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 4.
7. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF e dall'IMU la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente.
8. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.
9. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie, anche derivanti dall'emissione di atti impositivi e dilazioni di versamento concesse sugli stessi, possono essere sospesi o differiti nel caso di eventi eccezionali non prevedibili e incidenti in maniera rilevante sul normale andamento economico dell'attività o vita familiare dei contribuenti.
10. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera entro il termine per l'approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve essere altresì assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
11. Le tariffe e i corrispettivi per la fornitura di beni e per le prestazioni di servizi vengono determinate con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge ove

esistano e, comunque, in modo che il gettito tenda alla copertura dei costi del servizio cui si riferiscono.

Art. 8

Agevolazioni

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti di applicazione.
2. Le agevolazioni che non necessitino di essere disciplinate con norme regolamentari, stabilite dalle leggi successivamente all'adozione di dette deliberazioni, si intendono comunque applicabili, pur in assenza di una conforme previsione, salvo che l'Ente modifichi il Regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.
3. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

TITOLO III

GESTIONE, RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 9

Forme di gestione

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più entrate per le attività, anche disgiunte, di accertamento e riscossione, secondo quanto previsto dall'art. 52 comma 5 del D. Lgs. n. 446/1997.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica e delle altre disposizioni normative in materia.
4. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le forme di gestione previste dalla normativa vigente.
5. In caso di affidamento del servizio di gestione di entrate tributarie, le funzioni ed i poteri per lo svolgimento dell'attività di gestione, sono attribuiti al soggetto affidatario che assumerà la qualifica di responsabile dell'entrata nel caso di affidamento in concessione.
6. L'affidamento della gestione delle entrate tributarie a terzi, non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, rispetto alla gestione diretta, se non ove previsto espressamente dalla normativa.

7. In tali casi il versamento dei tributi deve avvenire direttamente a favore dell'ente ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 bis D.L. n. 193/2016 convertito con L. n. 225/2016 e s.s.m.m.i.i.

Art. 10

Modalità di pagamento dei tributi

1. Le modalità di pagamento dei tributi e delle altre entrate patrimoniali sono definite dalla legge ovvero nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata, in base all'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 e s.m.i., all'art. 2-bis del D.L. 193/2016 e s.m.i. e all'art. 5 D. Lgs. n. 82/2005, fatta salva la disciplina particolare prevista dalla legge per il singolo tributo o entrata, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse e rendicontazione delle stesse

Art. 11

Attività di controllo delle entrate

1. Gli uffici comunali competenti, sotto la supervisione del responsabile di ogni singola entrata provvedono al controllo delle denunce, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.
2. Nell'intento di perseguire obiettivi di efficienza e di potenziare le attività di accertamento dei tributi propri, nonché di riscossione delle altre entrate i controlli vengono effettuati sulla base degli obiettivi e criteri individuati dalla Giunta Comunale in occasione dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione.
3. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.

Art. 12

Attività di accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie nel rispetto dai principi dettati dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212 deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. Il provvedimento di liquidazione e di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge.
3. In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione ed accertamento è effettuata al concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali e dal disciplinare della concessione, sotto la supervisione del responsabile del servizio, individuato sulla base dell'organizzazione interna dell'ente.

4. Per il periodo in cui l'entrata è affidata all'esterno, la società affidataria dovrà individuare il funzionario responsabile.

Art. 13

Accertamento delle entrate non tributarie

1. L'entrata è accertata quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare il debitore, determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito stesso.
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal responsabile del Settore che provvede anche a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere al Settore finanziario secondo quanto disposto dal Regolamento di Contabilità.

Art. 14

Avviso di accertamento esecutivo tributario

1. Gli avvisi di accertamento esecutivi relativi alle entrate di natura tributaria nonché gli atti di irrogazione delle sanzioni tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1 comma 161 L. n. 296/2006.
2. Gli avvisi di accertamento esecutivi in rettifica e d'ufficio devono essere motivati e contenere gli elementi di cui al successivo articolo 26.
3. Il contenuto di cui all'art. 26 è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
4. L'avviso di accertamento esecutivo tributario acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973 o dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910.

Art. 15

Avviso di accertamento esecutivo patrimoniale

1. L'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo o, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 D. Lgs. n. 150/2011.

3. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
4. Il contenuto dell'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
5. L'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973 o dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910.

Art. 16 **Importo minimo per il recupero**

1. Nel rispetto del principio di efficacia e di economicità di gestione gli importi al di sotto dei quali non è dovuto il pagamento spontaneo delle entrate tributarie è pari ad € 5,00 inteso per ogni singola annualità e per ogni singola entrata.
2. Non si fa luogo all'accertamento e riscossione di crediti tributari, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi l'ammontare fissato in € 12,00. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di separati atti di accertamento o riscossione che superano cumulativamente l'importo sopra indicato.
3. In caso di riscossione coattiva diretta o di affidamento della stessa ai soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) D. Lgs. n. 446/1997, non si procede all'attivazione di misure cautelari od esecutive se l'importo del titolo esecutivo (comprensivo di sanzioni ed interessi) è inferiore ad € 10,00. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero in via cumulativa, sempre superiore all'importo sopra indicato, con crediti oggetto di successiva notifica di separati atti.
4. Non si procede alla riscossione di somme residue, a seguito di pagamento parziale di crediti posti in riscossione coattiva, se l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri di riscossione, spese, interessi risulta inferiore ad € 10,00.
5. Non si procede al recupero delle entrate patrimoniali quando le stesse non superano la somma di €12,00.

Art. 17 **Sanzioni tributarie**

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate, graduate ed irrogate dal Funzionario Responsabile del tributo ai sensi delle singole disposizioni di legge vigenti nonché dei decreti legislativi n. 471, n. 472 e n. 473 del 18.12.1997 e s.m.i.
2. Nel caso in cui la sanzione debba essere determinata fra un limite minimo ed un limite massimo fissati dalla legge, il Funzionario Responsabile del Tributo procede a determinare la sanzione da irrogare, esclusivamente, sulla base dei criteri previsti dai decreti legislativi n. 471, n. 472 e n. 473 del 18.12.1997 e s.m.i., citati ed in particolare delle disposizioni dell'art. 7 D. Lgs. n. 472/1997.

3. Nell'atto impositivo sono indicate le eventuali riduzioni della sanzione in caso di acquiescenza alle risultanze dell'atto, correlato al versamento degli importi complessivamente entro il termine indicato ed intimato nell'atto.
4. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.

Art. 18

Sanzioni non tributarie

1. Per la disciplina e l'irrogazione delle sanzioni amministrative non tributarie si applicano le norme vigenti in materia.

Art. 19

Interessi moratori

1. Gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo di tributo sono determinati nella misura annua del tasso legale.
2. Gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo di entrata patrimoniale sono determinati nella misura annua del tasso legale.
3. L'avviso di accertamento esecutivo provvede, altresì, a liquidare l'importo degli interessi nonché ad intimarne il versamento entro il termine per la presentazione del ricorso avverso il medesimo atto, se l'entrata è tributaria o entro il termine di 60 giorni se l'entrata è patrimoniale.
4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili o da diversa data prevista dalla legge.
5. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.
6. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della L. n. 160/2019, ovvero le somme richieste sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'art. 30 D.P.R. n. 602/1973 calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi.

[Art. 20 – abrogato]

Art. 21

Sollecito bonario

1. Prima dell'emissione dell'avviso di accertamento esecutivo il Responsabile dell'entrata può sollecitare il pagamento, mediante atto notificato al debitore, anche mediante raccomandata A.R. o notifica telematica, assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni per ottemperare.

2. Al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata provvede, di norma, a notificare l'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando comunque il rispetto del termine ultimo di prescrizione.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle entrate comunali di natura tributaria.

Art. 22 Dilazioni di pagamento

1. Per i debiti di natura tributaria e non, fatta comunque salva, qualora risulti più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi vigenti e dei regolamenti comunali disciplinanti ogni singolo tributo o entrata, possono essere concesse dilazioni o rateazioni dei pagamenti dovuti, riferibili a somme certe, liquide ed esigibili derivanti da avvisi di accertamento esecutivi.
2. Il beneficio della dilazione o rateazione del debito è sottoposto all'esistenza delle seguenti condizioni e limiti:
 - a) La richiesta di rateazione deve essere presentata, prima dell'inizio della procedura esecutiva e, in caso di riscossione coattiva affidata all'Agente nazionale della riscossione, prima dell'affidamento del carico, come previsto dall'art. 1 comma 792 punto b) L. n. 160/2019;
 - b) il debitore deve trovarsi in uno stato di temporanea e obiettiva difficoltà, come disciplinato dal comma 5 di questo articolo;
 - c) l'importo totale del debito deve essere superiore ad € 100,00;
 - g) inesistenza di morosità relativa a precedenti rateazioni o dilazioni, afferenti alla medesima entrata;
3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi. Gli interessi si applicano nella misura di cui all'articolo 19 commi 1 e 2 del presente regolamento.
4. In caso di avvisi di accertamento tributari che prevedano la riduzione dell'importo per le sanzioni ai fini dell'acquiescenza, la relativa riduzione si applica se alla richiesta di dilazione viene allegata copia del versamento della sanzione ridotta, prevista dall'art. 17 comma 2 D. Lgs. n. 472/1997, effettuato entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.
5. Si definisce stato di temporanea e obiettiva difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto sulla base degli atti di sopra indicati, ma è in grado di far fronte all'onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue e sostenibile rispetto alla sua condizione reddito-patrimoniale.

Al fine di verificare la sussistenza di tale situazione all'istanza di dilazione deve essere allegata:

 - a) per importi da rateizzare inferiori o uguali ad € 10.000,00 una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, che attesti la presenza di una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà;

b) in ogni altro caso, per le persone fisiche, una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, che attesti la presenza di una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, oltre al modello ISEE in corso di validità con attestazione di un valore per il nucleo familiare del richiedente pari o inferiore ad € 18.000,00. Qualora il contribuente non sia in possesso di modello ISEE oppure il valore ISEE sia superiore ad € 18.000,00, alla domanda dovrà essere allegata idonea documentazione attestante la situazione di obiettiva e temporanea difficoltà economica. Si indicano a titolo esemplificativo circostanze che integrano la fattispecie:

- cessazione del rapporto di lavoro di uno dei componenti del nucleo familiare;
- contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie di tributi e contributi di entità rilevante in rapporto all'ISEE;
- pagamento di ingenti spese mediche determinate da una grave patologia insorta nel nucleo familiare;
- decesso di uno dei componenti, fonte di reddito, del nucleo familiare;
- nascita nell'anno di uno o più figli all'interno del nucleo familiare;
- eventi provocati da forza maggiore;
- improvvise e oggettive crisi di mercato anche di carattere locale;
- cessazione dell'attività della ditta individuale risultante dal Registro delle imprese.

c) in ogni altro caso, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, che attesti la presenza di una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, oltre all'ultima dichiarazione dei redditi disponibile da cui risulti un reddito imponibile inferiore ad € 30.000,00. In alternativa alla dichiarazione dei redditi è possibile allegare il bilancio approvato e depositato riferito all'ultimo esercizio disponibile o una motivata relazione economico-patrimoniale redatta da un professionista competente in materia finanziaria e contabile, da cui risulti una difficoltà oggettiva a provvedere temporaneamente al pagamento dell'importo dovuto, oppure altra idonea documentazione attestante la situazione di obiettiva e temporanea difficoltà economica

6. La domanda di rateazione può avere ad oggetto i debiti derivanti da più avvisi di accertamento esecutivi, purché afferenti al medesimo tributo o alla medesima tipologia di entrata. A tal fine la soglia di cui al successivo comma 8 è conseguita mediante sommatoria degli importi dei vari atti da cui deriva il credito.
7. La dilazione o rateazione viene concessa dal Funzionario Responsabile del Tributo o dal Responsabile designato per ogni singola entrata.
8. Su richiesta del contribuente, in relazione all'entità della somma da versare, del periodo di dilazione richiesto e delle condizioni economiche del debitore, può essere concessa, dal Funzionario Responsabile del tributo o dal Responsabile dell'entrata la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio secondo il successivo schema:

Importo del debito	n. minimo di rate mensili	n. massimo di rate mensili
Fino ad € 100,00	Nessuna rateazione	
Da € 100,01 a € 500,00	2	4
Da € 500,01 a € 3.000,00	5	12
Da € 3.000,01 a € 6.000,00	13	24
Da € 6.000,01 a € 20.000,00	25	36
Oltre € 20.000,01	37	72

9. Per importi superiori ad € 50.000,00 la concessione della dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, sotto forma di fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici
10. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
11. Quanto dichiarato nell'istanza di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto di controlli ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000. La non veridicità della dichiarazione, oltre alle sanzioni previste dalla legge, integra la decadenza del beneficio della rateizzazione.
12. Si decade dal beneficio della rateizzazione anche in caso di proposizione di ricorso presso le sedi giurisdizionali competenti.
13. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 36 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma precedente.
14. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione; in presenza di particolari situazioni da motivarsi all'interno dell'atto di rateazione è possibile determinare scadenze di versamento diverse.
15. La procedura di rateazione si perfeziona con il versamento della prima rata.
16. In deroga all'art. 22 comma 2 lettera a) una volta scaduto l'avviso di accertamento eventuali dilazioni o rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati dai commi precedenti del presente articolo, previo versamento del 10% delle somme complessivamente dovute.
17. Una volta iniziate le procedure esecutive di riscossione coattiva, eventuali dilazioni o rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati dai commi precedenti del presente articolo, previo versamento del 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese delle procedure sostenute dal Comune o dall'eventuale affidatario della gestione della specifica entrata, salvo quanto previsto dal comma 18 del presente articolo. Ricevuta la richiesta di rateazione, il Comune, o il soggetto concessionario, diverso dall'agente nazionale della riscossione per il quale valgono le norme di cui al D.P.R. n. 602/1973 e all'art. 26 D. Lgs n. 46/1999, può iscrivere l'ipoteca o il fermo

amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione; con il pagamento della prima rata è possibile richiedere la sospensione dell'eventuale fermo amministrativo eventualmente apposto sul bene mobile registrato.

18. In caso di richieste di dilazione di importi affidati in carico all'Agenzia delle Entrate Riscossione la richiesta di dilazione dovrà essere presentata, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 e art. 26 D. Lgs n. 46/1999, alla predetta Agenzia competente al rilascio dell'eventuale piano di dilazione secondo le disposizioni che ne regolano l'attività.
19. L'Amministrazione, mediante decisione del funzionario responsabile di ogni singolo tributo o, in sua assenza, il dirigente competente, può negare la rateizzazione, qualora la stessa possa pregiudicare l'avvio tempestivo delle procedure di riscossione coattiva.

Art. 23

Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie

1. Il responsabile del Settore interessato, in casi straordinari e ampiamente motivati in termini di interesse pubblico prevalente, può provvedere a transazioni su crediti non tributari di incerta riscossione, previo parere dell'Organo di Revisione economico finanziario ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 6, del D.lgs. 267/2000, fatti salvi eventuali divieti previsti da norma o altra disposizione regolamentare.

Art. 24

Rimborsi

1. Per tutti i tributi comunali i contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata della documentazione dell'avvenuto pagamento.
3. Il rimborso è disposto entro centottanta (180) giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. In caso di mancata comunicazione entro il termine di novanta (90) giorni dalla presentazione della domanda, sull'istanza stessa si forma il silenzio-rigetto, contro il quale sono esperibili i rimedi di legge.
4. Nello stesso termine l'Ufficio può richiedere, tramite invio di raccomandata A/R o di PEC (laddove presente), al contribuente ulteriori chiarimenti necessari per completare il procedimento di rimborso. In tale caso il termine di cui al comma precedente è interrotto e decorre nuovamente dalla data della richiesta.
5. Non si procede al rimborso di somme versate a titolo di tributi locali qualora il credito del contribuente a titolo d'imposta per ogni annualità non superi € 12,00.
6. Il rimborso delle somme versate e non dovute, a titolo di tributi locali, dovute ad altro comune avvengono in base alle procedure disciplinate dall'art. 1 commi 722 - 727 L. n. 147/2013 e dal D.M. 24.02.2016.
7. Per le entrate a carattere patrimoniale, versate e non dovute l'utente può chiedere il rimborso entro il termine di prescrizione del relativo diritto di credito.

8. Sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso sono dovuti gli interessi nella medesima misura determinata all'art. 19, comma 1 e 2 del presente Regolamento e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
9. Non si procede al rimborso di somme versate a titolo di entrate patrimoniali qualora il credito dell'utente non superi € 12,00.

TITOLO IV
ISTITUTI PREVISTI DALLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE E
ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

PARTE I
ISTITUTI PREVISTI DALLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 25
Contraddittorio preventivo

1. Le norme del titolo IV si applicano solo agli atti di natura tributaria. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 3-bis e 3-ter, della legge 27 luglio 2000, n. 212, prima dell'emissione di tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, fatta eccezione per quelli previsti dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, il Comune deve instaurare con il contribuente un contraddittorio informato ed effettivo, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Gli atti per i quali sussiste il diritto al contraddittorio sono quelli riguardanti fattispecie impositive di natura non oggettiva, caratterizzati da margini di apprezzamento discrezionale, come, ad esempio, le aree fabbricabili ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'art. 1, commi 739 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, salvo che non si tratti della mera liquidazione di dati dichiarati dal contribuente, le aree scoperte operative, le superfici in cui si producono rifiuti speciali e la destinazione tariffaria delle superfici di particolare complessità, nella tassa sui rifiuti di cui all'art.1, commi 641, e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed il mancato riconoscimento di un'esenzione o di un'agevolazione dichiarata dal contribuente, la quantificazione presuntiva dei pernottamenti in materia di Imposta di Soggiorno.
3. In attuazione del comma 2 dell'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, il diritto del contribuente al contraddittorio è escluso nell'ipotesi di atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni.
4. Si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni:
 - a. gli avvisi bonari di pagamento tributari;
 - b. i solleciti di pagamento tributari;
 - c. gli avvisi di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali e relative sanzioni, conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;

- d. gli avvisi di accertamento per omesso, parziale o ritardato pagamento del tributo, e relative sanzioni, di mera liquidazione dell'imposta dovuta sulla base della dichiarazione presentata dal contribuente o delle informazioni già note al Comune per i quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati catastali, i dati relativi alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria;
 - e. gli avvisi di accertamento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione, laddove la fattispecie impositiva accertata sia di natura oggettiva;
 - f. il rifiuto espresso o tacito di rimborso dei tributi, sanzioni pecuniarie, interessi ed altri accessori;
 - g. il rigetto, anche parziale, delle richieste di rateazione o dilazione di pagamento;
 - h. i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - i. il diniego, anche parziale, espresso o tacito sull'istanza di autotutela;
 - j. il diniego o la revoca di agevolazioni laddove gli stessi siano preceduti da comunicazioni previste dalle vigenti disposizioni;
 - k. il ruolo e la cartella di pagamento;
 - l. gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
 - m. gli atti relativi all'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis del citato articolo 77;
 - n. il fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 86;
 - o. gli atti di contestazione delle violazioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
5. Sono altresì considerati atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale della dichiarazione, esclusi dal diritto al contraddittorio, gli altri atti autonomamente impugnabili avanti agli organi della giustizia tributaria, diversi da quelli del comma 2 ed in particolare:
- a. gli atti basati su dati nella disponibilità del Comune, dai quali le violazioni risultino in modo certo e preciso e non in via presuntiva ovvero da cui conseguano in modo certo e preciso e non in via presuntiva;

- b. gli atti basati sulla puntuale applicazione di disposizioni normative e dei relativi provvedimenti attuativi nei confronti di contribuenti selezionati, effettuate utilizzando i dati in possesso del Comune, i quali sono considerati atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati;
 - c. gli atti emessi a seguito di controlli automatizzati, effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dei dati in possesso del Comune, i quali sono considerati atti di liquidazione;
 - d. gli atti che scaturiscono dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
6. Il diritto al contraddittorio è, inoltre, escluso nell'ipotesi di motivato fondato pericolo per la riscossione. In tal caso, nell'atto devono essere esplicitate le ragioni che giustificano il pericolo per la riscossione del credito.
7. Nei casi in cui sussista il diritto del contribuente al contraddittorio preventivo, la mancanza dello stesso comporta l'annullabilità dell'atto.
8. È fatta salva la possibilità per il Comune di attivare, comunque, un contraddittorio facoltativo in tutte le fattispecie in cui il funzionario responsabile del tributo ritenga che lo stesso possa fornire elementi utili al procedimento accertativo o ad incrementare l'efficacia e l'efficienza dei controlli, rafforzando la sostenibilità della pretesa impositiva. Nei casi previsti dal presente comma, la mancata attivazione del contraddittorio non comporta comunque l'annullabilità dell'atto.
9. Per consentire il contraddittorio, il Comune comunica al contribuente lo schema di atto a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata con avviso di ricevimento, consegna diretta o altre modalità idonee a garantirne la conoscibilità, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela del trattamento dei dati personali.
10. La comunicazione contenente schema di atto, deve assegnare un termine non inferiore a 60 giorni entro cui il contribuente può presentare eventuali controdeduzioni ovvero per accedere agli atti del fascicolo ed estrarne copia, su richiesta del contribuente. È facoltà del contribuente chiedere altresì di essere convocato.
11. Lo schema di atto reca, oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni. È facoltà del funzionario responsabile del tributo, qualora lo ritenga necessario, convocare il contribuente.
12. Lo schema di atto deve quantomeno contenere:
- a. I presupposti di fatto, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche che fondano la pretesa dell'ente
 - b. I periodi di imposta suscettibili di accertamento;
 - c. Le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
 - d. il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni o per la richiesta di accesso ed estrazione di copia degli atti del fascicolo;
 - e. l'eventuale giorno e luogo della comparizione ai fini del contraddittorio;

- f. l'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle controdeduzioni.
13. Nel caso di convocazione del contribuente, se necessario, può essere redatto un formale verbale dell'incontro, nel quale devono essere indicate le motivazioni e gli elementi forniti dal contribuente stesso.
 14. Laddove all'esito delle osservazioni ne emergano i presupposti, le parti possono dare corso, di comune accordo, al procedimento di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e del vigente regolamento comunale in materia.
 15. Il contraddittorio deve essere informato ed effettivo, rendendo edotto il contribuente di tutte le motivazioni della pretesa tributaria.
 16. L'accesso del contribuente agli atti del fascicolo e l'estrazione di copie devono avvenire, fornendo la documentazione in via telematica ove possibile e, comunque, nel rispetto delle norme del vigente regolamento comunale in materia di accesso ai documenti amministrativi e previa corresponsione dei diritti di ricerca e riproduzione, ove previsti dalle normative comunali. L'accesso deve essere consentito nei limiti di quanto necessario per permettere al contribuente una completa conoscenza della pretesa tributaria e della motivazione della stessa, con esclusione dell'accesso ai dati personali eventualmente presenti nel fascicolo non strettamente necessari a tal fine e nel rispetto, comunque, delle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali e del diritto alla riservatezza.
 17. L'atto non può essere emesso prima della scadenza del termine di cui al comma 10. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.
 18. Qualora la scadenza del termine di cui al comma 10 è successiva a quella del termine di decadenza per la adozione dell'atto conclusivo ovvero se tra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrano meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
 19. Fatte salve diverse disposizioni di legge, la notifica dello schema di atto, di cui al comma 8 preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 26

Requisiti dell'atto di accertamento in rettifica o d'ufficio

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto, ai mezzi di prova ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Qualora la motivazione faccia riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, quest'ultimo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che l'avviso non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati. L'obbligo si ritiene assolto qualora dall'esame del provvedimento il destinatario sia messo nelle condizioni di poter esercitare, validamente, i propri diritti difensivi nelle sedi competenti.

2. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate le decadenze.
3. Gli atti devono, altresì, contenere l'indicazione:
 - a. dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - b. del responsabile del procedimento;
 - c. dell'organo od autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell'atto;
 - d. delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
 - e. del termine entro cui effettuare il relativo pagamento;
 - f. dell'importo degli oneri di riscossione connessi all'emissione dell'atto impositivo;
 - g. della indicazione dei maggiori oneri connessi all'attivazione delle procedure di riscossione coattiva.
4. Nel caso in cui l'avviso di accertamento provveda alla contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, lo stesso dovrà dare indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri utilizzati per la determinazione delle sanzioni comminate e della loro entità nei limiti minimi e massimi previsti dalla legge.
5. L'avviso di accertamento deve contenere l'intimazione a adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 relativo alla riscossione frazionata delle sanzioni in pendenza di giudizio.
6. L'avviso deve inoltre espressamente dare indicazione che, in caso di inutile decorso del termine per il versamento degli importi richiesti, lo stesso acquisisce l'efficacia di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari di cui al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, senza la necessità di procedere a successiva emissione di altro atto.
7. L'avviso deve altresì recare indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, delle somme richieste e non versate.
8. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.

Art. 27

Annulabilità degli atti tributari

1. Ai sensi dell'art. 7-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti del Comune impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.

2. I motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
3. Non costituisce causa di annullabilità la mera irregolarità, la mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all'art. 7, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Art. 28 **Nullità degli atti tributari**

1. Ai sensi dell'art. 7-ter della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti del Comune impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al D. Lgs. n. 219/2023.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

Art. 29 **Notificazione degli atti, spese postali e oneri di riscossione a carico del debitore**

1. Gli atti di accertamento devono essere notificati in forma diretta dall'U.O. Gestione Entrate o a mezzo del messo notificatore, secondo quanto previsto dalle norme del Codice di procedura civile, ovvero a mezzo del servizio postale o a mezzo posta elettronica certificata ovvero attraverso la piattaforma delle notifiche digitali di cui all'articolo 26 del decreto legge n. 76/2020. Analogamente devono essere notificati con una delle modalità sopra indicate gli atti in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni quali, ad esempio, quelli connessi a procedure di autotutela decisoria, a procedure di accertamento con adesione.
2. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, nel caso di affidamento mediante concessione a terzi del servizio, devono essere svolte secondo le modalità contenute nei regolamenti ed indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.
3. Al destinatario della notificazione deve essere garantito il diritto alla difesa, ponendolo in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza, il contenuto dell'atto.
4. Per la notifica degli atti di accertamento e delle ingiunzioni fiscali emanate ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 il Dirigente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi che per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previo superamento di esame di idoneità.

5. Gli atti di accertamento e/o irrogazione delle sanzioni liquidano ed intimano il versamento degli importi dovuti a titolo di spese di notifica dell'atto stesso e di oneri di riscossione, determinati dalle vigenti disposizioni di legge, posti a carico del debitore.
6. Ai sensi dell'art. 7-sexies della legge 27 luglio 2000, n. 212, è inesistente la notificazione degli atti impositivi o della riscossione priva dei suoi elementi essenziali ovvero effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il destinatario o estinti. Fuori dai casi di cui al primo periodo, la notificazione eseguita in violazione delle norme di legge è nulla. La nullità può essere sanata dal raggiungimento dello scopo dell'atto, sempreché l'impugnazione sia proposta entro il termine di decadenza dell'accertamento. L'inesistenza della notificazione di un atto recettizio ne comporta l'inefficacia.
7. Ai sensi dell'art. 7-sexies, della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli effetti della notificazione, ivi compresi quelli interruttivi, sospensivi o impeditivi, si producono solo nei confronti del destinatario e non si estendono ai terzi, ivi inclusi i coobbligati

Art. 29 bis
Divieto di ne bis in idem

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che il Comune eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo, una sola volta, per ogni periodo d'imposta.
2. In particolare, ai sensi del precedente comma 1, il contribuente non può essere oggetto di più atti di accertamento per lo stesso oggetto impositivo in presenza di plurime violazioni nello stesso periodo di imposta, mentre è possibile notificare al contribuente più avvisi di accertamento relativi alla stessa annualità ed a oggetti impositivi differenti. Resta fermo il diritto alla sostituzione, integrazione o modificazione in aumento dell'accertamento, mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte del Comune, appositamente specificati nei medesimi.

Art. 29 ter
Divieto di divulgazione di dati dei contribuenti

1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, il Comune ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge. Resta fermo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di accesso da parte del Comune alle banche dati detenute da soggetti pubblici o gestori di pubblici servizi.
2. È fatto divieto al Comune di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

Art. 29 quater
Principio di proporzionalità nel procedimento tributario

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale ed alle sanzioni tributarie.
4. A tal fine il Comune deve notificare al contribuente la specifica tipologia di atto tributario che, oltre ad essere rispondente alle previsioni normative, sia più adatto al rispetto del principio di proporzionalità. Le sanzioni amministrative sono determinate nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in modo da ricondurle nell'ambito del principio di ragionevolezza, tenuto conto anche di quanto evidenziato dal comma 4 del citato art. 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 29 quinquies
Tutela dell'affidamento e della buona fede

1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

Art. 29 sexies
Documenti di prassi

1. Il Comune fornisce supporto ai contribuenti nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni tributarie mediante:
 - a. circolari interpretative e applicative, pubblicate sul proprio sito internet;
 - b. pubblicazione di documenti informativi nel proprio sito internet istituzionale;
 - c. interpello;
 - d. pubblicazione di documentazione tributaria in materia di tributi locali nel proprio sito internet istituzionale.

PARTE II ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 30

Disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. Il Comune, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, applica nel proprio ordinamento, ai sensi dei principi contenuti nell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'istituto dell'accertamento con adesione. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione in contraddittorio col contribuente sulla base dei principi dettati dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e delle disposizioni del presente regolamento.
2. Per contribuente s'intendono tutte le persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali ed enti soggetti passivi di imposta, tassa o tributo comunale.

Art. 31

Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e, quindi, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile in conformità a elementi certi, determinati od obiettivamente determinabili.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti di contestazione di omissione o infedeltà di adempimenti dichiarativi, non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni né agli atti di contestazione d'inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
4. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.
5. In sede di contraddittorio l'Ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

Art. 32

Competenza

1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Funzionario responsabile del tributo.

Art. 33

Attivazione del procedimento per la definizione in accertamento con adesione

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a. di iniziativa del comune, nei casi in cui non si applica il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212;
 - b. su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6 bis della legge 212/2000, dopo la ricezione dello schema di atto;
 - c. su istanza del contribuente, successivamente all'avvio di procedure ed operazioni di controllo, in presenza dei requisiti di cui all'art. 31 commi 1 e 2;
 - d. di comune accordo tra le parti, all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, laddove emergano i presupposti per un accertamento con adesione.

Art. 34

Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio

1. Il Comune, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, a seguito dell'attività di accertamento, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento ovvero a seguito di istanza del contribuente, comunica un invito a comparire, con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, con l'indicazione:
 - a. della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;
 - b. dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
 - c. degli elementi in base ai quali l'Ufficio è in grado di emettere avvisi di accertamento;
 - d. del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come

l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

Art. 35

Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente

1. Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. L'istanza di cui al comma precedente può essere proposta dal contribuente a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari, accessi, ispezioni e verifiche. In questo caso qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza del Comune dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.
3. L'istanza può essere presentata all'Ufficio mediante consegna diretta, a mezzo posta o tramite PEC.
4. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

Art. 36

Esame dell'istanza ed invito a comparire per definire l'accertamento

1. La presentazione dell'istanza di cui all'articolo precedente viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 31.
2. In caso di sussistenza dei requisiti l'istanza viene accolta e si provvede alla comunicazione al contribuente dell'invito a comparire con indicazione del giorno ed orario, eventualmente preventivamente concordato; in caso di insussistenza dei requisiti l'istanza viene rigettata.
3. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
4. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
5. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, è dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Art. 37

Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento sia concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va

sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario Responsabile del tributo. La procura generale o speciale deve essere conferita per iscritto e con firma autenticata.

2. Nell'atto di definizione vanno indicati:
 - a. gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti;
 - b. la liquidazione delle maggiori tasse, imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione;
 - c. le modalità di versamento delle somme dovute.

Art. 38

Esito negativo del procedimento

1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.
2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale e si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica.

Art. 39

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso e, in caso di pagamento rateale, con pagamento della prima rata accordata e la prestazione della garanzia eventualmente richiesta ai sensi del precedente art. 22. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza del pagamento dell'intero importo delle somme dovute, ovvero dell'importo della prima rata con copia della garanzia di cui all'ultimo comma. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
2. È ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale sulla base delle disposizioni di cui all'art. 22. In caso di mancato pagamento delle rate il contribuente decade dal beneficio della rateazione, sulla base di quanto previsto dall'art. 22 con conseguente annullamento della riduzione delle sanzioni sul pagamento residuo.

Art. 40

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con

adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.

2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 41

Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni di omessa o infedele denuncia che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge; in ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un terzo se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione; in ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o non esaustiva risposta a richieste formulate dall'Ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

PARTE III

AUTOTUTELA TRIBUTARIA

Art. 42

Autotutela obbligatoria

1. Il Funzionario responsabile del tributo procede con atto motivato, anche di propria iniziativa e in assenza di apposita istanza del contribuente, all'annullamento, in tutto o in parte di atti impositivi, nonché rinuncia all'imposizione, nei seguenti casi di illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a. errore di persona;
 - b. errore di calcolo;
 - c. errore sull'individuazione del tributo;

- d. errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione;
 - e. errore sul presupposto d'imposta;
 - f. mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - g. mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini previsti a pena di decadenza;
4. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
 5. Il provvedimento deve essere notificato al contribuente interessato.
 6. Ai sensi dell'art. 10-quater, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
 7. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g-bis), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il rifiuto espresso o tacito di autotutela obbligatoria può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria, rispettivamente, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto, ovvero trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, nel caso di rifiuto tacito. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 43

Autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi previsti dall'art. 42, il Comune può comunque procedere all'annullamento, in tutto in parte, di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione. Il provvedimento in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico alla corretta esazione del tributo tenuto conto del miglioramento del rapporto con il contribuente e del ripristino della legalità.
2. Nell'esercizio dell'autotutela il Funzionario Responsabile del tributo, dovrà tener conto dell'orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione sottoposta al suo esame nonché della probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso e di condanna al rimborso delle spese di giudizio.
3. Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio o a seguito di formulazione di istanza da parte del contribuente
4. Il contribuente può chiedere l'annullamento dell'atto, totale o parziale, con istanza motivata in fatto o in diritto.
5. La richiesta deve riportare i dati anagrafici e il codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto gravato e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda.
6. All'interessato viene comunicato l'esito dell'istanza con atto scritto motivato in fatto e in diritto, indicando i documenti e gli altri elementi di prova su cui la decisione è fondata.
7. L'atto di annullamento può intervenire fino all'emissione di sentenza con efficacia di giudicato tra le parti. Le sentenze passate in giudicato per motivi di ordine formale

- (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità ecc.) non escludono la facoltà di esercitare il potere di autotutela.
8. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.
 9. Il provvedimento di autotutela deve essere notificato al contribuente.
 10. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g-ter), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il diniego espresso di autotutela facoltativa può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria, entro il termine previsto dall'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni.
 11. Ai sensi dell'art. 10-quinquies, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

Art. 44 **Effetti**

1. Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purché rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

PARTE IV **INTERPELLO TRIBUTARIO**

Art. 45 **Diritto di interpello del contribuente**

1. Il diritto di interpello del contribuente in materia di tributi comunali è disciplinato dagli articoli seguenti in attuazione e sulla base dei principi degli artt. 1 e 11 della L. n. 212/20000 e s.m.i. e del D. Lgs. n. 156/2015 e s.m.i
2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo, al fine di prevedere uno strumento idoneo a incentivare la deflazione del contenzioso tributario.
3. Il Funzionario Responsabile del tributo è il soggetto cui compete la risposta all'istanza di interpello.

Art. 46
Presentazione dell'istanza di interpello

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello.
2. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
3. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati o incaricati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente. Tale istanza è presentata per nome e per conto di un singolo contribuente previamente identificato, il quale conferisce mandato al soggetto di cui al primo periodo.
4. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
5. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.
6. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 47
Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
 - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro i successivi 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
4. L'istanza è inammissibile se:
 - a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett a) e b) ed al comma 5 del presente articolo ove applicabile;
 - b) non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 46, comma 4;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 46, comma 1;

- d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
 - f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
5. Nel caso di presentazione dell'istanza da parte dei soggetti di cui al precedente art. 46, comma 3 è necessario indicare nella stessa i dati identificativi di cui al precedente comma 1, lett. a) del soggetto istante e del contribuente rappresentato. Gli stessi provvedono inoltre alla sottoscrizione congiunta dell'istanza di interpello.

Art. 48 Adempimenti del Comune

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune, fatti salvi termini superiori previsti da norma di legge.
2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

Art. 49 Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'articolo 47, comma 1, lettera d), non pervenga entro il termine di cui all'articolo 48, comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.
3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di

ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

[Art. 50 – abrogato]

[Art. 51 – abrogato]

[Art. 52 – abrogato]

[Art. 53 – abrogato]

PARTE V RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 54

Ravvedimento operoso

1. Il Comune di Rosignano M.mo applica l'istituto del ravvedimento operoso secondo le modalità disciplinate dall'art. 13 D. Lgs. n. 472/1997 e dai commi seguenti.
2. I contribuenti che abbiano omesso di presentare nei termini la dichiarazione o denuncia, anche di variazione e abbiano omesso in tutto o in parte il versamento del tributo dovuto, possono ravvedersi versando il tributo, se dovuto, ed una sanzione ridotta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs. n. 472/1997, a condizione che non abbiano avuto inizio attività di accertamento delle quali il contribuente o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, e che non siano decorsi i termini di decadenza per tali attività fissati dalla legge.
3. Per il ravvedimento che ha luogo oltre le scadenze previste dall'art. 13 del D.lgs. n. 472/1997, la sanzione è ridotta:
 - a) al 12,5% del tributo dovuto in caso di denuncia o dichiarazione infedele, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni incidenti sulla determinazione del tributo avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista la dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione;
 - b) al 20% del tributo dovuto (o della sanzione minima di 51,00 euro se il tributo non è dovuto) in caso di omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo superiore a 90 giorni.
4. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente al pagamento del tributo o della differenza, se dovuti, ed al pagamento degli interessi moratori di cui all'art. 19 del presente regolamento.
5. Ai fini del perfezionamento del ravvedimento operoso per la fattispecie di cui al comma 3, lettere a) e b) (infedele o omessa denuncia), in caso di autoliquidazione del tributo, all'atto della presentazione della dichiarazione o della sua rettifica, il

contribuente deve indicare nelle annotazioni della denuncia stessa l'espressione "ravvedimento operoso – omessa o infedele dichiarazione", allegando fotocopia della ricevuta di versamento.

TITOLO V NORME FINALI

Art. 55 Norme finali

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2025.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai rapporti pendenti alla sua data di entrata in vigore.